



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 1"

Scuola Primaria-Secondaria di I grado
VIA P.G. TERRACHINI 20 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA - Tel./fax 0522/551001-553869
COD. MECC. REIC850003
COD. FISCALE 91161060354 – C/C POSTALE 001008262105
E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT

A tutto il Personale
All'Albo

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di "Polo unico per le visite fiscali"
Istruzioni operative ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, del Messaggio INPS n. 9235 del 9 agosto 2017 e nota USR Emilia Romagna n.22144 del 15-11-2017

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore, ai sensi del D.Lgs.n.75/2017 (art. 18 che innova l'art. 55-septies del D.Lgs n. 165/01) il "Polo unico per le visite fiscali" che attribuisce all'INPS (e non più alle ASL) la competenza esclusiva ad effettuare le visite mediche di controllo sui dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, sia su richiesta del datore di lavoro che d'ufficio.

La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata anche nel giorno stesso in cui è avvenuta la comunicazione di malattia da parte del dipendente, ovvero, fin dal primo giorno di assenza. Si evidenzia che la riformata normativa prevede altresì la possibilità di condurre accertamenti "anche con cadenza sistematica e ripetitiva delle assenze dal servizio per malattia".

Per quanto concerne la disposizione d'ufficio delle visite mediche domiciliari, l'Inps acquisirà i dati dei certificati del personale scolastico e disporrà un numero prestabilito di visite d'ufficio sulla base di criteri statistici e dell'elaborazione della serie storica degli eventi di malattia.

Il Dipendente assente dal servizio per malattia comunicherà, con le correnti modalità, l'assenza.

In sede di prima attuazione della normativa relativa al Polo Unico e nelle more della prevista armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità tra il settore pubblico e quello privato le **fasce di reperibilità in vigore per tutti i pubblici dipendenti (e pertanto anche per il personale scolastico) rimangono le seguenti: 9.00-13.00 e 15.00-18.00.**

Come previsto nel D.Lgs. 75/2017 (art.18 -lettera d), **il lavoratore è tenuto, qualora debba assentarsi durante le fasce di reperibilità dal proprio domicilio** (ad es. per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che a richiesta devono essere documentati), **ad avvisare preventivamente la scuola che successivamente provvederà ad avvisare l'Inps.**

Per la completa disamina di quanto non argomentato nella presente nota, si rinvia alla normativa in oggetto.

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria Corradini*

*Firma autografa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. L.vo 39/93